



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 – 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 673/18 S.N.

Roma, 6 settembre 2018

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Giovedì 6 settembre 2018 – Audizione del Sindacato di Polizia COISP.

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati
Preg.mo On.le BRESCIA Giuseppe

Al Signor Presidente della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mo On.le RIZZO Gianluca

Ai Signori Vicepresidenti della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li CALABRIA Annagrazia e VINCI Gianluca

Ai Signori Vicepresidenti della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li DE MENECH Roger e FANTUZ Marica

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li BORDONALI Simona e DI MAIO Marco

Ai Signori Segretari della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li FASCINA Marta Antonia e ZICCHIERI Francesco

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li AIELLO Davide, ALAIMO Roberta, BALDINO Vittoria, BERTI Francesco, BILOTTI Anna, CATTOI Maurizio, CECCANTI Stefano, CORNELI Valentina, DADONE Fabiana, D'AMBROSIO Giuseppe, DE ANGELIS Sara, DIENI Federica, DONZELLI Giovanni, FIANO Emanuele, FORCINITI Francesco, GEBHARD Renate, GIGLIO VIGNA Alessandro, GIORGIS Andrea, IEZZI Igor Giancarlo, INVERNIZZI Cristian, MACINA Anna, MAGI Riccardo, MARTINA Maurizio, MATURI Filippo, MELONI Giorgia, MIGLIORE Gennaro, MILANATO Lorena, ORFINI Matteo, PARISSE Martina, POLLASTRINI Barbara, PRISCO Emanuele, RAVETTO Laura, SANTELLI Jole, SILLI Giorgio, SILVESTRI Francesco, SISTO Francesco Paolo, SORTE Alessandro, SPERANZA Roberto, STEFANI Alberto, TARTAGLIONE Annaelsa, TONELLI Gianni, TRIPODI Elisa

Ai Signori Membri della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati
Preg.mi On.li ARESTA Giovanni Luca, BELOTTI Daniele, BORDO Michele, BORGHI Enrico, CARE' Nicola, CORDA Emanuela, DALL'OSSO Matteo, DEIDDA Salvatore, DEL MONACO Antonio, D'UVA Francesco, ERMELLINO Alessandra, FERRARI Roberto Paolo, FERRO Wanda, FONTANA Gregorio, FRUSONE Luca, FURGIUELE Domenico, GALANTINO Davide, IORIO Marianna, IOVINO Luigi, LOSACCO Alberto, LOTTI Luca, MARCHETTI Riccardo Augusto, MENGA Rosa, PAGANI Alberto, PALAZZOTTO Erasmo, PAOLINI Luca Rodolfo, PEREGO DI CREMNAGO Matteo, PETTAZZI Lino,

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati,

ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno aderire alla richiesta di questa Organizzazione Sindacale COISP di poter essere ascoltata in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto richiamato e relativo alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, c.d. Riordino delle Carriere.

Il D.Lgs. n. 95/2017, di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia, è stato emanato il 22.6.2017 in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 (meglio nota come Riforma Madia). Nel contempo veniva emanato analogo decreto n. 94/2017 riguardante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate.

Tali provvedimenti avrebbero dovuto

- *modernizzare l'assetto ordinamentale e valorizzare le professionalità e il merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto anche ad accrescere le necessarie spinte motivazionali dello stesso in relazione all'espletamento dei delicati compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato;*
- *riconoscere e valorizzare il merito, l'anzianità di servizio e la professionalità del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ed ampliare le opportunità di progressione in carriera;*
- *assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici;*
- *adeguare gli ordinamenti delle diverse Amministrazioni così da garantire una eguale progressione di carriera;*
- *riconoscere la specificità delle Forze di polizia attraverso una tutela economica, pensionistica e previdenziale.*

Ebbene, già nel corso delle attività che hanno portato ai predetti provvedimenti è stato chiaro che poco di quanto doveva essere fatto si sarebbe concretizzato (una su tutte: è totalmente inesistente qualsiasi riconoscimento della specificità delle Forze di Polizia mancando una reale tutela economica, pensionistica e previdenziale), e che anche per buona parte di quel poco che è stato fatto di positivo, sarebbe stato necessario apportare dei successivi correttivi che, fortunatamente, la stessa Riforma Madia prevedeva assegnando un termine che si definiva lo scorso 7 luglio.

Un anno di tempo, quindi, per rimediare alle innumerevoli disparità di trattamento tra il personale delle varie Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, alla mancata reale equiordinazione che il Riordino delle Carriere avrebbe dovuto garantire, al mancato riconoscimento, nella disciplina in materia di progressione in carriera, del merito e della professionalità del personale, alla mancanza di provvedimenti che potessero accrescere, nei Poliziotti, quelle *spinte motivazionali necessarie per l'espletamento dei delicati compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato*.... un anno di tempo che tuttavia – la cosa ha dell'incredibile –, peraltro nella quasi più totale negazione di riconoscere al Sindacato quell'importantissimo ruolo propositivo e quella piena conoscenza delle varie problematiche da risolvere che avrebbe potuto costituire un patrimonio da sfruttare e far proprio, non è stato sufficiente a produrre alcunché, tranne pochissime cose, che potesse definirsi vicino alle legittime aspettative e ai diritti dei Poliziotti, peraltro ancora una volta danneggiati rispetto a quello delle altre Amministrazioni del Comparto.

Citiamo, a titolo di esempio,

- la questione dei colleghi Sovrintendenti del 15°, 16° e 17° corso, già fortemente penalizzati rispetto agli omologhi di altre Amministrazioni del Comparto relativamente alla decorrenza giuridica della

loro immissione nel ruolo, ai quali (**tutti**) il Riordino delle Carriere doveva garantire l'immissione nel ruolo degli Ispettori evitando incomprensibili scavalcamenti;

- la questione della decorrenza giuridica dei Vice Ispettori del 9° e 10° corso;
- un ruolo degli Ispettori che il Riordino delle Carriere ha suggellato con una previsione di carriera che, nella migliore delle ipotesi, si definisce in "appena" 32 anni (tanti ne sono necessari per arrivare alla qualifica apicale);
- migliaia di Ispettori Capo ai quali, diversamente che agli omologhi di altre Amministrazioni del Comparto, è stata incredibilmente azzerata l'anzianità nella qualifica, accomunando chi nella stessa aveva maturato 8 anni e chi ne aveva fatti ben 17-18 e consentendo scavalcamenti inaccettabili oltre che l'impossibilità, per tutti i predetti, di raggiungere l'apicalità del ruolo, vale a dire la qualifica di Sostituto Commissario e la "denominazione" di Sostituto Commissario "coordinatore" che peraltro, sebbene ritenute fondamentali per l'efficienza e la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, entro pochi anni rimarranno del tutto vacanti e così per oltre un decennio;
- l'irragionevole pretesa di negare una necessaria rivisitazione delle denominazioni del personale della carriera dei Funzionari Tecnici, ai quali, forse per la resistenza di altre Forze di Polizia (e se così fosse la cosa ha davvero dell'incredibile) non dovrebbero poter far uso della denominazione di Vice Questore Aggiunto Tecnico e di Vice Questore Tecnico ma dovrebbero continuare ad essere indicati come Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore diversamente da tutto il restante personale del ruolo Tecnico che ha assunto o comunque assumerebbe, per ciò che riguarda le qualifiche, la medesima denominazione del ruolo ordinario con l'aggiunta della dicitura "Tecnico" che ne contraddistingue l'appartenenza al ridetto ruolo;
- la necessità di consentire, su base volontaria, di acquisire il diritto alla quiescenza per anzianità anche alcuni anni dopo il limite oggi previsto, così consentendo a determinati colleghi che sono costretti ad accedere nei ruoli della Polizia anche a trent'anni (si pensi ad esempio ai funzionari) di aumentare il montante contributivo ai fini previdenziali ...

e molto altro ancora... cui si aggiunge – cosa non meno importante – una incomprensibile lentezza nello svolgimento delle procedure concorsuali che sta mettendo in seria discussione tutto l'impianto della realizzazione del Riordino delle Carriere e riguardo la quale deve essere trovata immediata soluzione anche prevedendo procedure concorsuali semplificate ed eventuali riduzioni dei periodi dei corsi di formazione.

Ciò premesso, se da una parte fa piacere vedere che alcune delle nostre richieste sono inserite nello schema di decreto legislativo in esame da parte di codeste Spettabili Commissioni, non è certo comunque con le poche risorse stanziare per questo decreto "correttivo" che si può rimediare alle innumerevoli disparità di trattamento che vede i Poliziotti danneggiati rispetto ai colleghi delle altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, a quella ad oggi ancora mancata equiordinazione che il Riordino delle Carriere avrebbe dovuto garantire, al mancato riconoscimento, nella disciplina in materia di progressione in carriera, del merito e della professionalità del personale.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, è un provvedimento che recepisce numerose delle richieste che il COISP ha avanzato nel corso degli anni ma ancora molto manca per poter davvero parlare di una reale apertura della carriera dalla base nonché di effettivo riconoscimento dei sacrifici sofferti dai Poliziotti e dell'abnegazione dimostrata quotidianamente dai questi Servitori dello Stato nei cui confronti il Governo ed il Parlamento tutto ha un dovere di attenzione.

Molto sinteticamente, per ciò che concerne il personale della Polizia di Stato, il Riordino delle Carriere (D.Lgs. 95/2017) interviene in primo luogo sui ruoli, riducendoli da 6 a 4 + 1 "ad esaurimento".

Non si è concretizzata l'auspicata e dai noi richiesta unificazione in un ruolo unico del *ruolo degli Agenti ed Assistenti* e del *ruolo dei Sovrintendenti* (i due ruoli iniziali della Polizia). È stata comunque ridotta la permanenza in alcune qualifiche ai fini della promozione a quella successiva ed anche le modalità di accesso al ruolo dei Sovrintendenti sono state riviste optando per procedure semplificate.

La professionalità acquisita dal personale che riveste le qualifiche apicali dei suddetti ruoli, come anche per quello degli Ispettori, trova poi riconoscimento nell'assegnazione di compiti di maggiore responsabilità cui consegue la denominazione di "Coordinatore" e, chiaramente, un parametro stipendiale superiore.

Più in particolare:

▪ RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

Il ruolo degli Agenti ed Assistenti continua a prevedere quattro qualifiche cui è stata aggiunta la denominazione di "coordinatore" per la qualifica apicale:

1. Agente;
2. Agente Scelto;
3. Assistente;
4. Assistente Capo
5. Assistente Capo con la denominazione di "Coordinatore"

ed il seguente percorso di carriera:

- Agente + 5 anni di anzianità = Agente Scelto
- Agente Scelto + 5 anni di anzianità = Assistente
- Assistente + 4 anni di anzianità = Assistente Capo
- Assistente Capo + 8 anni di anzianità = Assistente Capo con la denominazione di "Coordinatore".

Complessivamente, quindi, sono necessari 14 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Assistente Capo partendo da quella iniziale di Agente, in luogo dei 15 anni previsti prima del D.Lgs. 95/2017 che ha statuito la riduzione da 5 a 4 anni della permanenza nella qualifica di Assistente per ottenere la promozione ad Assistente Capo.

Nel totale, tuttavia, dovendo considerare anche la nuova denominazione di "Coordinatore", l'apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 22 anni.

▪ RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

Il ruolo dei Sovrintendenti continua a prevedere tre qualifiche cui è stata aggiunta la denominazione di "Coordinatore" per la qualifica apicale:

1. Vice Sovrintendente;
2. Sovrintendente;
3. Sovrintendente Capo
4. Sovrintendente Capo con la denominazione di "Coordinatore"

ed il seguente percorso di carriera:

- Vice Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente
- Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente Capo
- Sovrintendente Capo + 8 anni di anzianità = Sovrintendente Capo con la denominazione di "Coordinatore".

Complessivamente, quindi, sono necessari 10 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente, in luogo dei 14 anni previsti prima del "riordino" che ha previsto la riduzione da 7 a 5 anni delle permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e Sovrintendente per ottenere la promozione alla qualifica superiore.

Dovendo considerare anche la nuova denominazione di "Coordinatore", l'apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 18 anni.

▪ RUOLO DEGLI ISPETTORI

Il ruolo degli Ispettori prevede adesso cinque qualifiche (prima erano quattro) cui è stata anche aggiunta la denominazione di "Coordinatore" per la qualifica apicale:

1. Vice Ispettore;
2. Ispettore;
3. Ispettore Capo;

4. Ispettore Superiore;
5. Sostituto Commissario;
6. Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

ed il seguente percorso di carriera:

- Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
- Ispettore + 7 anni di anzianità = Ispettore Capo
- Ispettore Capo + 9 anni di anzianità = Ispettore Superiore
- Ispettore Superiore + 8 anni di anzianità = Sostituto Commissario
- Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

Complessivamente, quindi, sono necessari 26 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Sostituto Commissario partendo da quella iniziale di Vice Ispettore, in luogo dei 17 anni previsti prima del “Riordino” che ha previsto l’aumento da 8 a 9 anni della permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per ottenere la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore (per le altre Forze di Polizia è rimasto un periodo di 8 anni!), ed una nuova “qualifica” di Sostituto Commissario (ulteriori 8 anni di permanenza in quella di Ispettore Superiore per ottenerne la promozione).

Nel totale, dovendo considerare anche la nuova “denominazione” di “Coordinatore”, l’apicalità economica e funzionale del ruolo dovrebbe essere raggiunta dopo 30 anni (un periodo di per sé oltremodo lungo ed irragionevole se davvero si vuole conferire riconoscimento alla professionalità ed alla specificità della nostra professione), mentre nella realtà, a causa del fatto che l’avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “nel limite dei posti disponibili annualmente”, avremo migliaia di Ispettori che non acquisiranno mai tale qualifica e tantomeno raggiungeranno mai la ridetta apicalità economica del ruolo con la denominazione di “Coordinatore”.

Beh, di certo non si può parlare di aver garantito quella *spinta motivazionale necessaria per l’espletamento di delicati compiti istituzionali*.

Oltre a quanto sopra il “Riordino delle Carriere” statuisce la definitiva soppressione del *ruolo direttivo speciale*, peraltro mai costituito, e l’istituzione, in suo luogo, di un *ruolo direttivo ad esaurimento*; il personale dell’attuale *ruolo dei commissari* e di quello *dei dirigenti* è stato collocato nella *carriera dei funzionari di Polizia*.

Le modalità ed i requisiti per l’accesso ai vari ruoli sono riviste. Finalmente si prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base degli Agenti ed Assistenti; il limite di età viene ridimensionato (seppur in maniera non condivisibile); sono riviste le percentuali di posti laddove è contemplata una doppia procedura concorsuale (concorso pubblico e concorso interno) ...

Quanto sopra ovviamente vale anche per il personale che svolge attività tecnico-scientifica e per quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Ebbene, **le modifiche e le correzioni da porre in essere con lo strumento previsto dal richiamato art. 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 125, devono essere – a parere del COISP – le seguenti:**

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA IN ALCUNE QUALIFICHE DEL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO**

Relativamente al *ruolo degli Agenti ed Assistenti*, si è sopra evidenziato che il “Riordino delle Carriere” ha portato ad una riduzione di un anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di Assistente ai fini della promozione alla qualifica superiore di Assistente Capo.

Al fine di dare concretezza immediata a dette “riduzioni”, le “norme transitorie” del provvedimento di revisione dei ruoli hanno statuito che “*gli Assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente*”

Capo” [Sezione II - Art. 2, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 95/2017] ... e relativamente al personale che alla data dell’entrata in vigore del “Riordino” già ricopriva la qualifica di Assistente Capo, è stato previsto che il “parametro di Assistente Capo + 5” e la denominazione di “Coordinatore” verranno acquisiti con un tempo di riduzione di “un anno” rispetto a quanto normalmente previsto [art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 95/2017].

Tali norme tuttavia necessitano di vedere garantite e riconosciute le attuali anzianità maturate nelle qualifiche e complessivamente nei ruoli di appartenenza.

Quanto sopra troverebbe e deve trovare soluzione apportando giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 95/2017 ed in particolare:

- **alla lettera f)**: “*gli Assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente Capo*” **deve essere aggiunto il seguente periodo:** “*Ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, gli stessi conservano l’anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica di Assistente*”;
- **alla lettera f) così come sopra modificata, deve essere poi aggiunta la seguente lettera f-bis)**: “*gli Assistenti Capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i quattordici anni di anzianità maturata nel ruolo*”;

Medesime correzioni devono essere fatte con riguardo al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici:

- **alla lettera pp)**: “*gli Assistenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente Tecnico Capo*” **deve essere aggiunto il seguente periodo:** “*Ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, gli stessi conservano l’anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica*”;
- **alla lettera pp) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera pp-bis)**: “*gli Assistenti Capo Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i 14 anni di anzianità maturata nel ruolo*”.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA NELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO**

Si è evidenziato che il “Riordino delle Carriere” ha portato ad una riduzione complessiva di 4 anni (da 14 a 10) per acquisire la qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente e che per l’apicalità economica e funzionale, garantita dalla denominazione di “coordinatore”, saranno necessari ulteriori 8 anni di servizio nella qualifica di Sovrintendente Capo.

Nello specifico sono state ridotte da 7 anni a 5 le permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e di Sovrintendente ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Al fine di dare concretezza immediata a dette riduzioni, le “norme transitorie” del provvedimento di revisione dei ruoli hanno statuito che “*i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente*” e che “*i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo*” [Sezione II - Art. 2, comma 1 lettere g) e h)].

Relativamente, poi, al personale che alla data dell'entrata in vigore del "Riordino" già ricopriva le qualifiche di Vice Sovrintendente, Sovrintendente e Sovrintendente Capo, il richiamato art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto dei tempi di riduzione di permanenza nelle stesse ai fini dell'acquisizione della qualifica di Sovrintendente Capo, del "parametro di Sovrintendente Capo + 4" e della denominazione di "Coordinatore" ... ma tali "riduzioni" non soddisfano affatto.

Le ridette norme necessitano quindi di correttivi e comunque specifiche indicazioni che tengano conto delle attuali anzianità maturate nelle qualifiche e complessivamente nei ruoli di appartenenza.

Quanto sopra troverebbe e deve trovare soluzione apportando giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 95/2017 ed in particolare:

- **alla lettera g):** *"i Vice Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente" deve essere aggiunto il seguente periodo: "Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente capo";*
- **la lettera h):** *"i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo" deve essere così modificata: "i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo + 4" e della denominazione di "Coordinatore";*
- **alla lettera h) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera h-bis):** *"i Sovrintendenti Capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo + 4" e della denominazione di "Coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i dieci anni di anzianità maturata nel ruolo";*

Medesime correzioni devono essere fatte con riguardo al personale del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici:

- **alla lettera qq):** *"i Vice Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Tecnico" deve essere aggiunto il seguente periodo: "Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico";*
- **la lettera rr):** *"i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico" deve essere così modificata: "i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4" e della denominazione di "Coordinatore";*
- **alla lettera rr) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera rr-bis):** *"i Sovrintendenti Capo Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4" e della denominazione di "Coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i 10 anni di anzianità maturata nel ruolo";*

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO**

Come si è prima ricordato, il “Riordino delle Carriere” ha previsto l’aggiunta di una qualifica portando da 4 a 5 quelle totali del ruolo degli Ispettori e degli Ispettori Tecnici, l’aumento da 8 a 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore Superiore, la “nuova” qualifica di Sostituto Commissario (precedentemente si trattava di una denominazione e non qualifica), l’acquisizione della denominazione di “Coordinatore” (che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale) da parte del personale che raggiunge 4 anni di anzianità nella qualifica apicale di Sostituto Commissario.

Complessivamente il *ruolo degli Ispettori* si svilupperà in 30 anni di servizio (tanti saranno necessari, nella migliore delle ipotesi, affinché un Vice Ispettore acquisisca l’apicalità funzionale ed economica del ruolo con la qualifica di Sostituto Commissario e la denominazione di “coordinatore”).

Ebbene, considerato che, nella ipotesi più favorevole, l’accesso al ruolo degli Ispettori porterà “nuovi” Vice Ispettori con 25-26 anni di età e che è previsto un corso di formazione di 2 anni, è di tutta evidenza, atteso l’obbligo di quiescenza al compimento dei 60 anni di età, che tale personale riuscirà ad acquisire l’apicalità del ruolo (per il cui raggiungimento ci vogliono almeno 30 anni, se va tutto bene,) solamente in prossimità della pensione....

Peraltro, atteso il fatto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente, la stragrande parte degli Ispettori non riuscirà mai a conseguire nemmeno tale qualifica, tanto meno la denominazione di “Coordinatore” ed i relativi benefici economici corrisposti per le più elevate funzioni che si avrebbero.

Insomma, è stato previsto un ruolo che, in maniera incomprensibile ed irragionevole, si svilupperà in almeno ben 30 anni. Tutt’altro che gratificare il personale e riconoscere la loro professionalità ed abnegazione: la stragrande maggioranza degli attuali appartenenti al ruolo degli Ispettori, peraltro, non riusciranno mai nemmeno a raggiungere la qualifica apicale di Sostituto Commissario, figuriamoci la denominazione di “Coordinatore” e i previsti aumenti economici.

In ragione di quanto sopra, **si rende necessario rivedere i periodi di permanenza nelle varie qualifiche ai fini della promozione a quella seguente (a cominciare dall’anzianità necessaria alla promozione alla qualifica di Ispettore Superiore che il Riordino delle Carriere ha fissato in 9 anni per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato mentre lo determina in 8 anni per gli omologhi dell’Arma dei Carabinieri – vedasi Capo II, Sezione III, art. 15 del provvedimento in esame!!), così da prevedere un percorso che possa concludersi, dalla qualifica iniziale a quella apicale, in un tempo massimo di non oltre 22 anni, compreso il periodo necessario per acquisire la denominazione di “Coordinatore”. La suddetta riduzione a 22 anni è peraltro necessaria per evitare che tra non molti anni (il conto è presto fatto guardando l’attuale situazione anche anagrafica degli appartenenti al ruolo) le qualifiche di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario rimangano quasi del tutto vuote, per almeno un decennio (!), con evidenti effetti negativi anche su quella efficienza dell’Amministrazione della P.S. che il provvedimento di revisione dei ruoli ha posto tra gli obiettivi iniziali.**

Si rende altresì necessario fornire un adeguato riconoscimento a chi, anche per oltre un ventennio, ha sempre dato atto di possedere una altissima professionalità nell’adempimento delle funzioni di un ruolo, quello degli ispettori, che costituisce l’anima della Polizia di Stato, ma anche a coloro che, pur avendo acceduto a tale ruolo da meno tempo, hanno sostenuto un lungo percorso formativo di 18 mesi di corso che ha condotto tutti o quasi all’acquisizione della laurea specialistica per poi dimostrare di non essere da meno dei loro colleghi più anziani ... ed a quegli altri che al ruolo stanno accedendo dopo un concorso durato 4 anni e relativamente a carenze di organico di 13 anni addietro.

Quanto sopra evidenziato impone di apporre dei correttivi alla Sezione I - Art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, ed in particolare:

- **alla lettera s) deve essere aggiunta la seguente lettera s1):** *“l’articolo 31 del D.P.R. 335/1982, è sostituito dal seguente: “art. 31 (Promozione alla qualifica di Ispettore Capo) “1. La promozione alla qualifica di Ispettore Capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Ispettore, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.”*
- **alla lettera t):** *“l’articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: art. 31-bis (Promozione alla qualifica di Ispettore Superiore) - 1. L’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo. Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”, le parole “una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo” devono essere sostituite con “una anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo.”*
- **alla lettera u):** *“l’articolo 31-quater è sostituito dal seguente: Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario) - 1. La promozione alla qualifica di Sostituto Commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Ispettore Superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”, le parole “almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa” devono essere sostituite con “almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Superiore”.*

I suddetti correttivi, che dovranno essere fatti anche relativamente al ruolo degli Ispettori Tecnici, consentiranno di avere un ruolo degli Ispettori e degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato il cui percorso di carriera si completerà in 22 anni che è certamente un periodo di tempo ragionevole e - come si è detto - funzionale alla stessa Amministrazione, essendo l’unico che consentirà di avere sempre un adeguato numero di Ispettori Superiori e Sostituti Commissari.

In ragione di quanto sopra dovranno inoltre essere effettuate le seguenti modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, così da salvaguardare le posizioni di chi attualmente appartiene al ridetto ruolo degli Ispettori:

- **alla lettera h) deve essere aggiunta la seguente lettera h1):** *“gli Ispettori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Capo. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i sette anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore”;*
- **la lettera i):** *“gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore”*
deve essere così modificata: *“gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dodici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Superiore. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i dodici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sostituto Commissario”;*
- **alla lettera i) deve essere aggiunta la seguente lettera i1):** *gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a dodici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo*

- scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo”;*
- **la lettera l):** *“gli Ispettori Superiori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Commissario” deve essere così modificata: “gli Ispettori Superiori in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Sostituto Commissario, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo anche ai fini dell’acquisizione della denominazione di “Coordinatore”;*
 - **la lettera m) deve essere eliminata;**
 - **alla lettera r) il seguente periodo deve essere modificato come evidenziato in grassetto ed eliminando le parti barrate:** *“..... Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, **per titoli ed esami**, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell’8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2013 ~~2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo.~~”.*
 - **la lettera s) deve essere così modificata:** *“fino all’anno 2032 ~~2026~~, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all’articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto e la promozione, per merito comparativo alla qualifica di Sostituto Commissario avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica”.*
 - **alla lettera rr) deve essere aggiunta la seguente lettera rr1):** *“gli Ispettori Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Capo Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i sette anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico”;*
 - **la lettera ss):** *“gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico” deve essere così modificata: “gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dodici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i dodici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico”;*
 - **alla lettera ss) deve essere aggiunta la seguente lettera ss1):** *gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a dodici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo”;*
 - **la lettera tt):** *“gli Ispettori Superiori Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico” deve essere così modificata: “gli Ispettori Superiori Tecnico in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo anche ai fini dell’acquisizione della denominazione di “Coordinatore””;*
 - **la lettera uu) deve essere eliminata;**

- alla lettera ccc) deve essere così modificata: “*fino all’anno 2032 2026, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Ispettore Superiore Tecnico, di cui all’articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto e la promozione, per merito comparativo alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica.*”

Quanto sopra porterebbe al seguente percorso di carriera:

- Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
- Ispettore + 5 anni di anzianità = Ispettore Capo
- Ispettore Capo + 5 anni di anzianità = Ispettore Superiore
- Ispettore Superiore + 6 anni di anzianità = Sostituto Commissario
- Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

e garantirebbe – come si è esplicitato prima – la piena funzionalità dell’Amministrazione e una dignità che è dovuta al personale attualmente appartenente al ridetto ruolo, non solo per il fatto che da decenni sopperiscono alle carenze organiche del ruolo superiore ma anche per una questione di parità di trattamento con le altre Forze di Polizia, atteso il fatto che, a titolo di esempio, mentre il D.Lgs. n. 95/2017 prevede per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato con almeno 9 anni nella qualifica la promozione ad Ispettore Superiore facendo perdere tutta l’anzianità eccedente quella minima di 9 anni e consentendo irragionevoli scavalchi, per gli Ispettori Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria vengono fatti salvi fino ad un massimo di due anni di anzianità eccedente quella minima e per gli orchestrali della *banda musicale* del medesimo Corpo vengono fatti salvi tutti gli anni eccedenti l’anzianità minima necessaria per la predetta promozione.

Per ragioni di equità di trattamento ed equiordinazione è altresì necessario un intervento correttivo che preveda anche nella Polizia di Stato la promozione per merito straordinario alla prima qualifica della carriera dei Funzionari per il personale che riveste la qualifica apicale del ruolo degli Ispettori. Ciò anche in considerazione del fatto che detta promozione è fatta salva, nell’ambito del “Riordino delle Carriere”, per quanto concerne il restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa (come per esempio l’Arma dei Carabinieri), ove all’omologo del nostro Sostituto Commissario (il Luogotenente) è consentita la promozione per merito straordinario al grado di Sottotenente (=Vice Commissario).

La previsione, indicata nel provvedimento in esame di codeste Spett.li Commissioni (Atto n. 35), di incrementare la dotazione organica del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, da 900 a 1300 unità (400 unità in più), deve poi trovare corrispondenza in un pari incremento dei posti delle procedure concorsuali per Vice Ispettore Tecnico attualmente in svolgimento. Relativamente ai Sovrintendenti Tecnici *infermieri* in possesso della laurea specifica in infermieristica o equipollente, che supereranno detta concorso, **dovrà inoltre essere prevista, nel nuovo ruolo degli Ispettori Tecnici, una progressione alle qualifiche superiori diversa, come quella ipotizzata per il personale del ruolo degli orchestrali della Polizia di Stato, in quanto si tratta di dipendenti in possesso di laurea richiesta dallo specifico bando di concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e che sono stati inseriti per quasi venti anni in un ruolo non appropriato.**

Infine, è necessario eliminare la previsione del requisito di uno “specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado” ai fini della partecipazione al concorso interno per Vice Ispettore Tecnico, atteso il fatto che i vincitori di tale concorso frequenteranno un corso di due anni dove l’Amministrazione avrà certamente modo di formarli adeguatamente. Ciò, ovviamente, fatti salvi coloro che saranno destinati al settore sanitario per i quali è correttamente previsto il possesso della specifica laurea triennale.

CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALL'INTRODUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Si è prima accennato che il ruolo direttivo speciale, istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) “con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli Ispettori”, non è mai stato costituito per mere responsabilità dell’Amministrazione della P.S. che non ha inteso, negli anni, provvedere all’obbligo di alimentarlo mediante le procedure concorsuali statuite dalla norma.

Ciò è accaduto solamente per la Polizia di Stato mentre le altre Forze di Polizia hanno regolarmente dato luogo all’alimentazione e valorizzazione degli omologhi ruoli direttivi speciali.

La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha poi previsto, su evidentemente input dell’Amministrazione della P.S., la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Recentemente il Ministero dell’Interno è risultato soccombente dinanzi al Giudice Amministrativo che ha ordinato di provvedere ai concorsi per alimentare tale ruolo. L’Amministrazione si è impegnata a porre rimedio ai danni causati a quel personale che avrebbe acceduto al ruolo in questione, valorizzandone la professionalità in sede del provvedimento di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

Con il D.Lgs. n. 95/2017 tale impegno pare assolto solamente in parte.

La Sezione II - Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 95/2017 ha statuito difatti alla lettera t) quanto segue:

nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del Ruolo Direttivo Speciale, è istituito il Ruolo Direttivo ad Esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di Vice Commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di Commissario e di Commissario Capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della Carriera dei Funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità.

All'istituzione del predetto ruolo si provvede:

1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai Sostituti Commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005.

I vincitori del concorso sono avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi.;

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai Sostituti Commissari del ruolo degli Ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti.

È ancora sostanzialmente irrisolta l'ingiustizia ultra ventennale a danno degli Ispettori della Polizia di Stato in argomento.

Il D.Lgs. 95/2017 non ha fornito una giusta risposta, nemmeno alla luce della vittoriosa Sentenza del TAR Lazio 2.2.2016, nr.1439, seguita alla *class action* promossa dagli interessati, né della 'RACCOMANDAZIONE', contenuta nel parere allo *Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 395)* in data 11.5.2017, espresso della 1^a Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e della 4^a Commissione (Difesa) del Senato: «*valuti il Governo (...) di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell'originario ruolo degli Ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. "Sostituto Commissario" e che per effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (...), alla qualifica di Commissario Capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018*».

Il D.Lgs. 95/2017 ha cancellato il Ruolo Direttivo "Speciale" (inopinatamente mai costituito) il quale nel 2000 con una scala di 4 pioli avrebbe condotto alla qualifica di Vice Questore Aggiunto ed ha introdotto un nuovo Ruolo Direttivo, denominato "ad esaurimento", che prevede tre qualifiche (Vice Commissario, Commissario e Commissario Capo), quando l'ultima qualifica è la stessa che acquisiscono i giovani neo funzionari che escono dal corso con zero anni di servizio, mentre coloro che già appartenevano al ruolo degli Ispettori prima del precedente Riordino delle Carriere del 1995, approvato con D.Lgs. 197/1995, a ridosso dei sessant'anni e con circa quaranta di servizio, si ritrovano rifilata quest'ennesima mortificazione.

In applicazione al citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo 95/2017, tra la fine del 2017 e i primi mesi di quest'anno gli aventi diritto hanno partecipato al concorso, bandito dal Capo della Polizia (ora per allora, "annualità 2001-2005") per 1.500 posti e, all'esito della selezione attitudinale sono risultati idonei 1.422 candidati i quali, con decorrenza 26.02.2018 hanno conseguito irreversibilmente la qualifica di Vice Commissario ed iniziato (in 5 scaglioni, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro) il percorso formativo che li condurrà alla qualifica di Commissario.

Per ragioni anagrafiche moltissimi di essi, già oggi a ridosso dei 60 anni, non solo non vedranno incrementato 1 solo euro sul proprio stipendio ma, purtroppo - per l'iniqua ed ingrata norma - non riusciranno nemmeno mai a sviluppare la castigatissima carriera introdotta in peius dal d.lgs. 95/2018.

Oggi grazie all'intervenuta proroga temporale, codeste Spett.li Commissioni possono esprimere un nuovo parere nell'ambito dell'Atto n. 035, per lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

L'unico modo possibile, per rimediare alla situazione riassunta, è la 'correzione' del d.lgs. 95/2017, art. 2, lettera t), prevedendo la promozione alla qualifica di Commissario per i vincitori del concorso e quella a Commissario Capo al termine di ciascuno dei cinque cicli di formazione, ad oggi in corso. Medesima previsione deve essere statuita per il corrispondente ruolo tecnico.

In relazione al punto a) va sottolineato che il parametro stipendiale dei concorrenti al Ruolo Direttivo ad esaurimento (già Sostituti Commissari Coordinatori, parametro 148) è uguale a quello del Commissario (parametro 148) e quindi - la correzione proposta - eliminerebbe quantomeno l'insopportabile e frustrante *deminutio* determinatasi dall'attribuzione della qualifica di Vice Commissario per la quale è previsto il parametro 136, avendo così fatto recedere di ben 12 punti di parametro stipendiale i vincitori del concorso.

Ulteriore correttivo, poi, dovrà essere apportato all'art. 45, comma 5, del D. Lgs. 95/2017 il quale prevede che *“Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio”*, statuendo che gli assegni in argomento siano *“cumulabili”* e NON *“riassorbibili”* con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative ... così come peraltro previsto dal medesimo art. 45, comma 10, per ciò che concerne il personale della Carriera dei Funzionari.

In considerazione infine del fatto che, come prima esposto, contrariamente a quanto accaduto per la Polizia di Stato, nelle altre Forze di Polizia il menzionato ruolo direttivo speciale è stato regolarmente costituito e costantemente alimentato, è opportuno che al nuovo Ruolo Direttivo venga tolta la dicitura *“ad esaurimento”*, consentendo in futuro l'accesso allo stesso, nel limite dei posti statuiti come organico, da parte del personale che riveste la qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA, ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO ED ALLE CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DELLA POLIZIA DI STATO**

Il D.Lgs. n. 95/2017 ha istituito la nuova *“Carriera dei Funzionari di Polizia”* che comprende il personale già appartenente ai precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti, la nuova *“Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia”* che comprende il personale già appartenente ai precedenti ruoli dei Direttori e dei Dirigenti Tecnici, le nuove *“Carriere dei Medici e dei Medici Veterinari di Polizia”* che comprende il personale già appartenente ai precedenti ruoli dei Direttivi e dei Dirigenti Medici.

- Con riguardo alla nuova *“Carriera dei Funzionari di Polizia”*, in particolare, la Sezione II - Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 95/2017, ha statuito alla lettera cc) che *«In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017»* ed il Capo V dello schema di decreto legislativo in esame da parte di codeste Commissioni statuirebbe [art. 14 lett. i)] che *«alla (citata) lettera cc) sono aggiunti i seguenti periodi: “Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. I commissari che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019 e, con la medesima decorrenza, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo.”»*

Ebbene, per il 107° corso Commissari è in previsione un tirocinio operativo ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che non dovrebbe, tuttavia, trovare applicazione al suddetto corso per espressa indicazione dell'art 37 delle disposizioni transitorie del decreto 23 marzo 2018, che disciplina la modalità dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari : *Le disposizioni del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nel capo V del titolo II relative al tirocinio operativo, si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato*”

Alla conclusione del ciclo formativo i funzionari del 107° corso, ai sensi del bando di concorso

per 80 Commissari del 16 marzo 2016, dovrebbero essere confermati nel ruolo dei Commissari con la qualifica di Commissario Capo. Infatti, essendo un concorso bandito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 95/2017, gode di espressa norma di salvaguardia di cui all'art 24 del suddetto decreto riguardo alla nomina, che avviene ai sensi delle previgenti disposizioni di cui all'art 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: *“la qualifica di Commissario è limitata alla frequenza del corso”*.

Tale previsione, inoltre, riserverebbe un trattamento differenziato nella omologa situazione al 107° corso rispetto al 106° corso, per il quale si prevede, nella medesima norma, la conclusione anticipata del ciclo formativo con la qualifica di Commissario Capo, in palese violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

È pertanto opportuno che si preveda che la decorrenza della qualifica di Commissario Capo per il 107° coincida con la fine del ciclo formativo, entro il 29 marzo 2019.

- Con riguardo alle nuove “Carriera dei Funzionari”, “Carriera dei Funzionari Tecnici” e “Carriere dei Medici e dei Medici Veterinari”, il decreto legislativo 95/2017 nonché talune modifiche che allo stesso vorrebbe apportare il provvedimento in esame da parte di codeste Spett.li Commissioni (Atto n. 35), prevedono l'accesso a tali Carriere anche mediante concorso interno.

Ebbene, si ritiene opportuno prevedere che la partecipazione ai menzionati concorsi interni non sia limitato al personale appartenente al ruolo di interesse (quello che espleta funzioni di polizia per il concorso per l'accesso alla “Carriera dei Funzionari”, quello “tecnico” per il concorso per l'accesso alla “Carriera dei Funzionari Tecnici”, ...) ma venga garantita a tutto il personale della Polizia di Stato, specificandolo in maniera chiara (adesso tale limpidezza non c'è) fermo restando ovviamente il possesso dei requisiti indicati nelle norme che statuiscono rispettivamente detti concorsi interni (laurea triennale o laurea magistrale o specialistica per il concorso per l'accesso alla “Carriera dei Funzionari”, diploma di laurea per il concorso per l'accesso alla “Carriera dei Funzionari Tecnici”, laurea in medicina e chirurgia, diploma di specializzazione, laurea in medicina veterinaria, abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo ... per il concorso per l'accesso alle “Carriere dei Medici e dei Medici Veterinari”).

- Con riguardo infine alle “Carriere dei Medici e dei Medici Veterinari” si ritiene che le stesse debbano essere inquadrare nell'ambito dei “ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività sanitaria” (che dovranno essere istituiti), di cui dovranno far parte un ruolo degli Ispettori e dei direttivi, ove far confluire il personale che svolge le professioni sanitarie non mediche in possesso della laurea specifica (infermieri, fisioterapisti, etc...).

~ **ULTERIORI CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

- Il “**Riordino delle Carriere**” ha statuito il limite di 26 anni di età quale requisito per l'accesso al ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, così come anche per quello corrispondente dei Tecnici. Precedentemente tale limite è posto ad anni 30.

Ebbene, in considerazione del fatto che i concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato evidenziano una disponibilità di posti che non superano il migliaio di unità ogni anno e del sempre maggiore desiderio di molti giovani di poter servire lo Stato in una delle Istituzioni più amate dai cittadini quale è la Polizia di Stato, raccogliendo anche le centinaia di richieste già pervenute a questo Sindacato sia da ragazzi che da genitori che vorrebbero vedere i propri figli indossare la nostra divisa della Polizia, è **opportuno riportare il citato limite di età a 30 anni.**

- Come si è detto in più circostanze, tra gli obiettivi primari di questo provvedimento di revisione dei ruoli vi era quello di riconoscere la professionalità ed i sacrifici del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.

Ebbene, tale riconoscimento viene certamente meno nel momento in cui l'accesso ai ruoli superiori attraverso le procedure concorsuali previste dal decreto legislativo di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia pongono limiti di età per il personale della

Polizia di Stato che intende accedere a tali procedure per tramite delle riserve di posti assegnate nei concorsi pubblici o per tramite dei concorsi interni.

Ciò stante, si ritiene opportuno dover intervenire al fine di eliminare i limiti di età che il “Riordino delle Carriere” in esame pretende nei confronti del personale già appartenente alla Polizia di Stato che intende concorrere per progredire professionalmente nei ruoli superiori a quello di appartenenza.

- **È d’obbligo infine una norma che dia certezza alla decorrenza giuridica della qualifica di Vice Ispettore a seguito delle procedure concorsuali interne.**

L’accesso al ruolo degli Ispettori Tecnici prevede, relativamente al concorso interno, la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze di organico per le quali è stato indetto il concorso, nonché una decorrenza economica dalla data di conclusione del corso di formazione (identica cosa è prevista per i Sovrintendenti ed i Sovrintendenti Tecnici), mentre l’accesso al ruolo degli Ispettori, sempre relativamente al concorso interno, **NON prevede detta decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze di organico di cui al concorso, seppur adesso (post riordino) si parla di concorso annuale anche per gli Ispettori.**

In buona sostanza l’Amministrazione della P.S. deve indire concorsi interni per Vice Ispettore Tecnico e per Vice Ispettore “*nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno*” ma mentre per i Vice Ispettori Tecnici è prevista una decorrenza giuridica al 1° gennaio successivo al citato 31 dicembre (ed economica post corso di formazione), per i Vice Ispettori del c.d. ruolo ordinario detta previsione non è affatto indicata, con ciò significando che un concorso relativo alle carenze al 31 dicembre 2018 potrà anche essere emanato nel 2020 ed i Vice Ispettori assumerebbe decorrenza giudica al termine del corso (che potrebbe anche essere nel 2021 o successivamente (visti i tempi dei concorsi in Polizia) mentre i Vice Ispettori Tecnici assumerebbero decorrenza giudica 1° gennaio 2019.

La disparità di cui sopra è palese e certamente non accettabile.

Il decreto correttivo del D.Lgs. n. 95/2017, in esame presso codeste Commissioni, deve pertanto prevedere una norma che disponga, per i vincitori del concorso interno per Vice Ispettore della Polizia di Stato, la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo alle carenze di organico per le quali è stato emanato il concorso.

Tale modifica normativa, che si ripete è d’obbligo dovendosi garantire quella pari dignità che è tra i principi ispiratori della legge delega del Riordino delle Carriere, avrà riflessi immediati sulle procedure concorsuali previste dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d), che statuiscono l’emanazione di concorsi interni per Vice Ispettore relativamente alle carenze di organico al 31.12.2016 e la cui decorrenza giuridica nella qualifica dovrà essere attribuita al 1° gennaio 2017 ... ed avrà riflessi anche sulla decorrenza dei frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettore, attualmente in svolgimento ed emanato con decreto del 24.9.2013, che non potranno essere scavalcati dai vincitori dei concorsi previsti dalle citate lettere c) e d) e per i quali, anche considerato che il concorso cui hanno partecipato era relativo alle carenze di organico nel ruolo relative agli anni dal 2001 al 2004, è opportuna una decorrenza giuridica nella qualifica di Vice Ispettore quantomeno al 1° gennaio 2013, da statuire sempre con il ridetto decreto correttivo del D.Lgs. 95/2017.

- **Per tutti i concorsi interni per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, previsti dalla fase transitoria del D.Lgs. n. 95/2017, deve essere infine statuita una decorrenza giuridica che tenga conto delle carenze di organico nel ruolo per il quale sono banditi i concorsi, statuendola al 1° gennaio dell’anno successivo a tali carenze.**

Concludendo, pur essendo consci del fatto che non potrà esserci provvedimento di revisione dei ruoli che possa soddisfare tutte le aspettative del personale della Polizia di Stato, riteniamo che il Decreto Legislativo n. 95/2017, possa trovare i favori di tutti i Poliziotti ... sempre che ci sia accoglimento e condivisione delle richieste di correttivi e modifiche sopra evidenziate, alcune delle quali potranno essere inserite nello schema di decreto legislativo adesso

in esame da parte di codeste Spett.li Commissioni mentre le altre dovranno trovare corrispondenza negli interventi correttivi che verranno fatti in una fase successiva.

Chiaramente, Preg.mi Signori Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Membri delle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati, per ottenere quanto sopra confidiamo nella Vostra cortese attenzione e favorevole considerazione.

Grazie.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP
Il Segretario Generale
Domenico Pianese